

# Comune di Carsoli (Prov. Aq)

## SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 6 maggio 2010, n. 3635/C;


Visto lo Statuto Comunale;

### RENDE NOTO

- 1 L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità, anche in caso di ampliamento della superficie.
- 2 Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio. *(Il trasferimento di sede ad efficacia differita – il trasferimento della gestione o della titolarità ad efficacia immediata).*
- 3 L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 4 Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
- 5 È subordinata alla sola presentazione della dichiarazione di inizio di attività *(ad efficacia immediata)* allo sportello unico del comune in cui viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
  - a) al domicilio del consumatore;
  - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
  - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - d) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
  - f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  - g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - h) nei mezzi di trasporto pubblico.
- 6 È soggetta ad autorizzazione comunale l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche (Art. 70).
- 7 Le attività di:
  - a) Intermediazione commerciale e di affari (Art. 73);
  - b) Agente e rappresentante di commercio (Art. 74);
  - c) Mediatore marittimo (Art. 75);
  - d) Spedizioniere (Art. 76);sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio.
- 8 Sono subordinate alla presentazione della sola dichiarazione di inizio attività, allo sportello unico del comune interessato *(con efficacia immediata)*, l'esercizio delle attività di:
  - a) Acconciatore (Art. 77);
  - b) Estetista (Art. 78);
  - c) Tintolavanderia (Art. 79);

La nuova disciplina è entrata in vigore il giorno 8 maggio 2010. Per le materie di esclusiva o concorrente competenza delle regioni la nuova normativa resta in vigore fino alla eventuale nuova disciplina regionale.

Dalla residenza comunale li, 21.03.2011



**Il Responsabile del Servizio**

Arch. Ziantoni Roberto